

**CONCORSI PUBBLICI - LIMITE DI ETÀ - NORMATIVA NAZIONALE - NORMATIVA COMUNITARIA -
CARRIERA MILITARE - COMMISSARIO - LIMITE DI 35 ANNI - ESERCITO - PREGIUDIZIO**

Nell'ambito di un giudizio finalizzato all'annullamento della clausola del Bando di concorso che prevede quale requisito di partecipazione il limite di età di 35 anni, il Tar del Lazio (Roma) ha accolto l'istanza cautelare promossa dallo Studio Legale dell'Avvocato Antonio Nicodemo ammettendo, per l'effetto, il candidato a partecipare al concorso pubblico indetto dal Ministero della Difesa.

Sullo sfondo si colloca la questione della compatibilità della normativa nazionale con quella europea contenuta nella direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, nell'art. 3 del TUE, nell'art. 10, TFUE e nell'art. 21 della Carte dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Publicato il 13/05/2022

N. 03049/2022 REG.PROV.CAU.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4119 del 2022, proposto da

██████████, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Nicodemo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Dancalia, 21;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Direzione Generale per il personale Militare, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1. del Bando del 28 febbraio 2022 contraddistinto dai seguenti riferimenti “M_D AB05933 REG2022 0098282 28-02-2022”, pubblicato in G.U. in data 18.03.2022 per la nomina di n. 26 Sottotenenti in servizio permanente nei ruoli speciali dell'Esercito [REDACTED]

[REDACTED] nella parte in cui a pagina 4 dello stesso all'art. 2, c. 1, lett. a) dispone che “Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, comma 1:

a) non abbiano superato il giorno di compimento del 35° anno di età. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si applicano al limite di età sopraindicato” [grassetto e sottolineatura della scrivente difesa n.d.r.] [doc. n. 1, all.to in atti];

2. della nota contraddistinta dai seguenti riferimenti “M_D AB05933 REG2022 0192217 07-04-2022” del 07/04/2022 con cui il Ministero della Difesa ha rigettato l'istanza di autotutela promossa dalla parte ricorrente [doc. n. 2, all.to in atti];

3. di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2022 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta la sussistenza della gravità del pregiudizio prospettato dalla parte ricorrente, consistente nella preclusione alla partecipazione al concorso in ragione del superamento del limite di età di 35 anni previsto nel bando del concorso in epigrafe;

Considerato che su questione analoga Cons. Stato, sez. IV, 23.4.2021, n. 3272 ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE, con formulazione del seguente quesito: “se la direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, l'art. 3 del TUE, l'art. 10, TFUE e l'art. 21 della Carte dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea vadano interpretati nel senso di ostare alla normativa nazionale contenuta nel d.lgs. n. 334/00 e ss. mm. e ii. e nelle fonti di rango secondario adottate dal Ministero dell'interno, la quale prevede un limite di età pari a trent'anni nella partecipazione ad una selezione per posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato”;

Ritenuto che, pertanto, deve essere accolta l'istanza cautelare, disponendo l'ammissione, con riserva, della ricorrente alla presentazione e alla successiva valutazione della domanda di partecipazione al concorso in esame;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie la domanda cautelare ai fini di cui in motivazione.

Compensa le spese.

Fissa, per la trattazione della causa, la Pubblica Udienza dell'8 marzo 2023.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani, Consigliere

L'ESTENSORE
Rosa Perna

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO